

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2008 - 0019623 del 15/07/2008

Pratica N: DSA-VIA-ISR-00 [2007.0009]

Eureco Srl Via Mazzini 101 20037 Paderno Dugnano (MI)

Ministero Beni e Attività Culturali Direzione Generale per i beni architettonici ed il paesaggio Servizio IV - Paesaggio Settore Tutela Via San Michele, 22 00153 Roma RM

Regione Lombardia DG Territorio e Urbanistica Struttura VIA Piazza Duca D'Aosta 4 Milano MI

OGGETTO: Richiesta di Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di varianti sostanziali e aumento della capacità di stoccaggio e trattamento rifiuti dell'impianto Eureco in comune di Paderno Dugnano - proponente: Eureco s.r.l.

Trasmissione parere interlocutorio negativo.

Con la presente si trasmette copia conforme del pronunciamento sulla compatibilità ambientale relativo al progetto di cui in epigrafe (DSA-DEC-2008-0000527 del 27/6/2008) con in allegato il relativo parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS n. 2 del 17 marzo 2008.

Il Dirigente della Divisione III dott. Mariano Grillo



Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e e del Mare — Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - DEC - 2008 - 0000527 dei 27/06/2008

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO l'art. 9 del D.P.R. n. 90 del 14 maggio 2007 che istituisce la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di varianti sostanziali e di aumento di capacità di stoccaggio e trattamento rifiuti dell'impianto Eureco sito in comune di Paderno Dugnano, presentato dalla Società Eureco s.r.l., con sede in Via Mazzini 101 - 20037 Paderno Dugnano (Mi)), e acquisita in data 02/05/2006 con DSA-2006-12120,

VISTE le pubblicazioni dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, comparse sui quotidiano Il Giorno del 01/06/2006 e sul quotidiano La Prealpina del 01/06/2006, ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione;

PRESO ATTO CHE il progetto sottoposto a V.I.A. prevede la realizzazione di alcune modifiche alle attività dell'impianto esistente; in particolare:

- modifica del locale tecnico caldaia a servizio dell'impianto di stoccaggio degli oli;
- aumento della capacità di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non;



inserimento di precisazioni all'autorizzazione in essere;

inserimento dell'operazione di inertizzazione dei rifiuti nell'ambito dell'operazione D9, già autorizzata, per un quantitativo annuo pari a 9.000 ton;

inserimento dell'operazione R4 per il trattamento delle batterie, in aggiunta all'operazione R5

già autorizzata;

richiesta di deroga dell'art. 187, commi 1 e 2 del d.lgs. 152/2006 per le operazioni D14, D13, R13 – Ricondizionamento, raggruppamento preliminare e messa in riserva, D9 trattamento chimico – fisico. D9 inertizzazione e R2 distillazione;

inserimento / definizione di alcuni codici CER generici già autorizzati aventi finale 99 "rifiuti

non specificati altrimenti";

inserimento di alcuni codici CER nell'operazione di depurazione acque (D9);

- richiesta di poter effettuare l'operazione di cambio della destinazione dei rifiuti presso l'impianto passando da D15 a R13 e viceversa;

- inserimento dell'operazione R13 per tutte le tipologie di rifiuti autorizzati;

- inserimento dell'operazione R12 per tutte le tipologie di rifiuti autorizzati;

- realizzazione di nuova area di stoccaggio rifiuti pericolosi e non pericolosi nel piazzale antistante l'ingresso;

VISTO il parere n. 2 formulato in data 17 marzo 2008, dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A./V.A.S., a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società Eureco, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

VISTE le documentazioni integrative presentate dalla Società Proponente, così come descritte nel parere n. 2 di cui sopra ;

PRESO ATTO CHE non sono pervenute istanze, osservazioni o pareri da parte di cittadini, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

VALUTATO CHE:

in riferimento al quadro di riferimento programmatico, lo Studio di Impatto Ambientale non contiene elementi idonei ed adeguati a caratterizzare il progetto in coerenza con gli strumenti pianificatori di settore, di competenza regionale e provinciale, e nello specifico:

- ⇒ non definisce il quadro di coerenza con i riferimenti normativi di settore aggiornati, relativi alla normativa regionale per la gestione dei rifiuti ed agli atti di pianificazione di settore emanati; in particolare risulta vigente il "Programma Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con DGR n° 220 del 27/06/05 (BURL del 18 agosto 1° S.S. al n° 33, Supp. 1), ai sensi dell'art. 19 della I.r. 26/2003 e succ. mod.;
- ⇒ non compone il quadro di conformità del progetto agli elementi del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, redatto dalla Provincia di Milano, sulla base della programmazione regionale ai sensi degli artt. 16 e 20 della L.R. 26/2003, ed adottato con Delibera di Giunta Provinciale n. 1028 del 20 dicembre 2006;

⇒ non risulta conforme al "Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali" relativamente ai flussi di rifiuti speciali in entrata ed in uscita, che interessano le singole Province della Regione Lombardia e che, a tal proposito, evidenzia:

"... un tendenziale sovradimensionamento della potenzialità impiantistica di smaltimento in quanto il bilancio import-export risulta positivo ... sulla base di questi dati è possibile, delineare un quadro di sostanziale coerenza tra la domanda e l'offerta di smaltimento per quanto concerne i rifiuti speciali".

delineare un quadro di sostanziale coerenza tra la domanda e l'offerta di smaltimento

per quanto concerne i rifiuti speciali".

"... la quasi totalità delle Province presenta una situazione di autosufficienza nella gestione dei rifiuti speciali. Particolare rilievo, presentano Varese e Cremona per un'insufficienza rispettivamente di circa il 30 ed il 20% delle loro produzioni. Il sistema impiantistico lombardo evidenzia una flessibilità gestionale, garantendo una potenzialità operativa. Lungo questa strada, è necessario affrontare gli aspetti impiantistici per una loro ottimizzazione.

In tal senso lo Studio di Impatto Ambientale non contiene indicazioni di dettaglio sul fabbisogno annuo di rifiuti speciali e tossico nocivi ed il loro smaltimento, la localizzazione degli impianti esistenti per lo smaltimento e lo smaltimento dei rifiuti, l'individuazione di aree idonee alla realizzazione di nuovi impianti, le modalità di contenimento della produzione, di raccolta e trasporto, ecc;

⇒ lo Studio di Impatto Ambientale non contiene riferimenti ragguagliabili alla normativa vigente in relazione alla pianificazione regionale di settore in materia di qualità dell'aria (ai sensi del D.Lgs. 351/99 e del D.M. 60/2002) esplicitata attraverso la vigente zonizzazione del territorio regionale (approvata con D.G.R. VII/6501 del 19.10.2001), in base alla quale il Comune di Paderno Dugnano è classificato come "comune critico" facente parte della "Zona Critica di Milano, Como e Varese";

RITENUTO CHE, pertanto, in riferimento al quadro di riferimento programmatico, sulla base dell'esame dei documenti esaminati ed a riguardo delle valutazioni sopra riportate in sintesi, non siano presenti elementi sufficienti a valutare i rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori di settore vigenti, come espressamente richiesto dal citato art. 3 del DPCM 27.12.1988

VALUTATO CHE, in relazione al quadro di riferimento progettuale, lo Studio di Impatto Ambientale presenta il seguente scenario di riferimento:

- ⇒ l'azienda Eureco s.r.l. opera nel settore del trattamento e dello smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, e, per le categorie "assimilabili agli urbani", "speciali non pericolosi" e "speciali pericolosi" sono svolte le operazioni di recupero e smaltimento mediante operazioni di cernita manuale e meccanica, adeguamento volumetrico (triturazione, compattazione, deferizzazione), riconfezionamento, omogeneizzazione, miscelazione e addensamento di materiali compatibili tra di loro, neutralizzazione e distillazione, bonifica di circuiti refrigeranti, contenitori in pressione e vari anche con PCB, trattamento reflui industriali e trattamento chimico fisico;
- ⇒ rispetto ai contenuti previsti dall'art. 4 del DPCM 27.12.1988 e nell'Allegato III al DPCM medesimo per la categoria "Impianti tecnologici", lo Studio di Impatto Ambientale non contiene gli elementi atti a caratterizzare:
 - il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all'opzione zero, in ipotesi di assenza dell'intervento;
 - la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;
 - l'articolazione delle attività e le aree occupate durante la fase di costruzione;
 - i criteri che hanno guidato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto;

- le motivazioni tecniche della scelta progettuale anche in relazione alle alternative prese in esame, con particolare riferimento alle scelte di processo per lo smaltimento di rifiuti;

- le eventuali misure non strettamente riferibili al progetto o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione, che di esercizio;

- gli interventi di ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente;

⇒ lo Studio di Impatto Ambientale non contiene, inoltre, dati ed analisi in merito ai seguenti elementi:

- flusso quali-quantitativo dei materiali afferenti all'impianto attuale e di progetto, con particolare riguardo alla provenienza e alla destinazione delle diverse tipologie di rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto;

- conformità delle operazioni di trattamento dei rifiuti, rispetto alle Migliori Tecnologie

Disponibili;

quadro delle criticità relative a malfunzionamenti dei sistemi e/o dei processi, con possibili
ripercussioni di carattere ambientale (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti, nocive,
tossiche sul suolo, in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni e incendi, ecc.), con
individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, durate, ecc.) delle possibili
cause di perturbazione nei confronti delle componenti ambientali definite; descrizione dei
sistemi preventivi e di interventi attivi e/o passivi;

- sistemi di monitoraggio ambientale;

 descrizione analitica dei macchinari per il trattamento dei rifiuti con particolare riferimento alle quantità di sottoprodotti derivanti dal trattamento del rifiuto, alle quantità di polveri prodotte, e anche ai corrispondenti rischi di sversamento e di inquinamento ambientale;

RITENUTO CHE, pertanto, in riferimento al quadro di riferimento progettuale, sulla base dell'esame dei documenti esaminati ed in virtu delle valutazioni sopra riportate in sintesi, non siano presenti elementi sufficienti a valutare le scelte tecniche progettuali, nonché le misure, provvedimenti ed interventi, anche non strettamente riferibili al progetto, che il proponente ritiene di dover adottare ai fini del migliore inserimento dell'opera nell'ambiente.

VALUTATO CHE, con riferimento al quadro di riferimento ambientale, lo Studio di Impatto Ambientale risulta non appropriato a fornire adeguate informazioni riguardanti:

le emissioni in atmosfera COV, polveri e sostanze inorganiche volatili (NH4, HCl, composti zolfo e azoto come NH3) e le relative condizioni ante operam e post operam; in particolare non si fa menzione dei controlli periodici operati dagli Organismi competenti e dei relativi risultati:

la descrizione delle emissioni attuali degli inquinanti (da impianto e da traffico

veicolare) ed i sistemi di abbattimento presenti nell'impianto;

la stima dell'impatto sulla qualità dell'aria (post operam) da impianto e da incremento traffico veicolare e confronto con i limiti prescritti dal DM 60/2002;

l'analisi del sito in relazione all'assetto idrogeologico (sondaggi, piezometri di

controllo qualità delle acque):

l'analisi del clima acustico ante operam, la descrizione delle tecniche di rilevamento e di misurazione ai sensi del DM 16.3.1998, l'individuazione dei recettori sensibili, la stima del clima acustico post operam, con l'utilizzo di idonei modelli di simulazione;

CONSTATATO CHE, in linea generale tutto lo Studio è impostato secondo criteri sostanzialmente qualitativi, sia relativamente alla caratterizzazione delle componenti ante-operam che relativamente alla stima degli impatti post operam;



RILEVATO CHE l'assenza di dati ambientali per le diverse componenti (aria, acqua, suolo, rumore), ovvero la loro scarsa significatività, non consente di valutare in base a dati oggettivi lo stato ambientale complessivo e specifico a livello locale e di area vasta potenzialmente interessata dall'intervento;

CONSIDERATO CHE tale suddetta condizione comporta l'assenza di un quadro di riferimento ambientale attuale con cui raffrontare e valutare in maniera compiuta i potenziali impatti indotti dall'attuazione del progetto;

RITENUTO CHE, pertanto, in riferimento al quadro di riferimento ambientale, sulla base dell'esame dei documenti esaminati ed in virtù delle considerazioni sopra riportate in sintesi, lo Studio di Impatto Ambientale:

- non stima quantitativamente gli impatti indotti dall'opera sul sistema ambientale, nonché le interazioni degli impatti con le diverse componenti ed i fattori ambientali, anche in relazione ai rapporti esistenti tra essi;
- non descrive le modificazioni delle condizioni d'uso e della fruizione potenziale del territorio, in rapporto alla situazione preesistente nonché gli eventuali fenomeni in atto di degrado delle risorse;
- non descrive la prevedibile evoluzione, a seguito dell'intervento, delle componenti e dei fattori ambientali, delle relative interazioni e del sistema ambientale complessivo;
- non stima la modifica, sia nel breve che nel lungo periodo, dei livelli di qualità preesistenti per ciascuna componente ambientale interessata;
- non definisce gli strumenti di gestione e di controllo e, ove necessario, le reti di monitoraggio ambientale, documentando la localizzazione dei punti di misura e i parametri ritenuti opportuni;
 - non illustra i sistemi di intervento nell'ipotesi del manifestarsi di emergenze particolari.

VALUTATO CHE, in conclusione, gli elementi forniti dal proponente presentano diverse carenze, le quali non consentono di esprimere una valutazione compiuta del progetto in merito ad alcuni aspetti, tra i quali, in particolare, si possono elencare:

la coerenza con la programmazione e i piani regionali e provinciali in tema di smaltimento
 di rifiuti speciali;

la coerenza con i piani e le norme nazionali e regionali in tema di qualità dell'aria;

le alternative progettuali;

gli impatti legati alla fase di costruzione e di esercizio e il bilancio dei materiali;

l'analisi della qualità dell'aria ante e post operam;

 l'impatto sulle aree protette, attraverso la valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE;

CONSIDERATO CHE, inoltre, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha inviato con nota prot. NS02/34.19.04/11082 del 7 giugno 2007 acquisita in data 11 giugno 2007 con prot. DSA-2007-0016426 le proprie valutazioni evidenziando che, per gli aspetti di compétenza, nello Studio di Impatto Ambientale non è stata compiuta un'esaustiva valutazione dell'impatto paesaggistico in riferimento:

agli strumenti di pianificazione paesaggistica e agli obiettivi da essi perseguiti;

alle aree naturali protette, anche ai sensi dell'art.6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE;

al sistema dei vincoli esistenti nell'area di riferimento;

ai valori e risorse presenti nel paesaggio e che caratterizzano a il territorio;

alle volumetrie e all'immagine dell'impianto rispetto al paesaggio circostante;
 alle opere di mitigazione atte a facilitare l'inserimento dell'impianto nel paesaggio circostante

CONSIDERATO CHE, sulla base del predetto parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale, risultano come imprescindibili per una successiva istruttoria finalizzata all'emissione del giudizio di compatibilità ambientale, gli elementi di seguito delineati:

in relazione al quadro di riferimento programmatico è necessario:

- aggiornare lo Studio di Impatto Ambientale con i vigenti riferimenti normativi di settore, relativi alla normativa regionale per la gestione dei rifiuti ed agli atti di pianificazione di settore emanati; in particolare in relazione alla l.r. 26/2003 e ss.mm. fino alla l.r.24/2006 (Testo Coordinato pubblicato sul BURL 26.10.2006 - 3° Supplemento Straordinario);
- verificare lo Studio di Impatto Ambientale anche in relazione I.r. 12/2007 Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26 "Disciplina dei servizi di interesse economico generale -Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- aggiornare lo Studio di Impatto Ambientale, in particolare, rispetto al vigente Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con DGR n° 220 del 27/06/05 (BURL del 18 agosto 1° S.S. al n° 33, Supp. 1), ai sensi dell'art. 19 della l.r. 26/2003 e ss.mm.;
- aggiornare lo Studio di Impatto Ambientale anche in rapporto ai contenuti del progetto di Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) predisposto dalla Provincia di Milano sulla base della programmazione regionale ai sensi degli artt. 16 e 20 della I.r. 26/2003, proposto con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1028 del 20 dicembre 2006 ed adottato dal Consiglio Provinciale, con Deliberazione n.24 del 5 luglio 2007; il Piano è stato trasmesso alla Regione Lombardia per l'approvazione definitiva, una volta verificata la congruità con il programma regionale.
- fornire indicazioni di dettaglio sul fabbisogno annuo di rifiuti speciali e tossico nocivi ed il loro smaltimento, la localizzazione degli impianti esistenti per lo smaltimento e lo smaltimento dei rifiuti, l'individuazione di aree idonee alla realizzazione di nuovi impianti, le modalità di contenimento della produzione, di raccolta e trasporto;
- adeguare lo Studio di Impatto Ambientale con riferimenti normativi aggiornati in relazione alla legislazione nazionale ed alla pianificazione regionale di settore in materia di qualità dell'aria, con particolare riferimento a:
 - ✓ Codice dell'Ambiente -Decreto legislativo 03.04.2006 n° 152 e ss.mm.- parte V norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
 - ✓ D.Lgs. n. 351 del 4.8.1999 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente".
 - ✓DM n. 60 del 2.4.2002 "Recepimento della direttiva 99/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio".
 - ✓ D.G.R. Lombardia n. 6501 del 19.10.2001 "Nuova zonizzazione del territorio regionale per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente".
 - ✓ D.G.R. Lombardia n. 580 del 4.8.2005 "Misure strutturali per la qualità dell'aria in Regione Lombardia" Tale Deliberazione individua le azioni e le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico per il periodo 2005-2010 orientate ad agire, in forma integrata sulle diverse sorgenti dell'inquinamento, nel breve, medio e lungo termine,

secondo priorità stabilite in relazione al rapporto costi/efficacia, da finanziare mediante la mobilitazione di risorse economiche, private e pubbliche, espressamente quantificate in ordine alle singole azioni.

✓ L.R. n. 24 del 11.12.2006 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" norme regionali quadro in materia di

inquinamento atmosferico.

- ✓ D.G.R. Lombardia n. 5290 del 02.08.2007 "Suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico" L'atto contiene la nuova classificazione del territorio regionale in zone ed agglomerati. L'Allegato alla deliberazione definisce l'attribuzione ai comuni della nuova zonizzazione e Paderno Dugnano rientra nella casistica più critica, ZONA A caratterizzata da: concentrazioni più elevate di PM10, in particolare di origine primaria, rilevate dalla rete regionale di qualità dell'aria e confermate dalle simulazioni modellisitiche; più elevata densità di emissioni di PM10, NOX e COV; situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità vento limitata, frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione); agglomerati urbani di alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico.
- ✓ D.G.R. Lombardia n. 5291 del 02.08.2007 "Piano d'azione per il periodo 15 ottobre 2007 -15 aprile 2008 ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico" Azioni strutturali, programmate o temporanee per contrastare l'inquinamento atmosferico nelle zone ad elevata densità di emissioni di COV, PM10 primario, NOx e a maggiore densità abitativa, industriale e di traffico veicolare.
- qualificare, ed eventualmente determinare, l'impatto sulle aree protette, anche attraverso la valutazione d'incidenza; in linea generale stimare e specializzare gli effetti del progetto in relazione:
 - ✓ all'art. 6 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE:
 - al D.P.R. n.357 del 8.9.1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" integrato e modificato dal D.P.R. n.120 del 12.3.2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.357 del 8.9.1997, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale risulta necessario:

- definire gli impatti legati alla fase di costruzione e di esercizio ed il relativo bilancio;
- definire i sistemi di abbattimento degli inquinanti presenti e/o previsti dalle modifiche all'impianto;
- definire il grado di copertura della domanda ed i suoi livelli di soddisfacimento in funzione delle diverse opzioni progettuali proposte, ciò anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento (opzione zero);
- valutare la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta, riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;
- descrivere l'articolazione delle attività e le aree occupate durante la fase di costruzione;
- descrivere i criteri che hanno orientato le scelte del progettista in relazione alle previsioni delle trasformazioni territoriali di breve e lungo periodo, anche conseguenti alla localizzazione dell'intervento, delle infrastrutture di servizio e dell'eventuale indotto;

 definire l'insieme dei condizionamenti e vincoli di cui si è dovuto tener conto nella redazione del progetto e in particolare:

le motivazioni tecniche della scelta progettuale e delle principali alternative prese in esame, con particolare riferimento alle scelte di processo per lo smaltimento di rifiuti;

✓ le eventuali misure, non strettamente riferibili al progetto, o provvedimenti di carattere gestionale che si ritiene opportuno adottare per contenere gli impatti sia nel corso della fase di costruzione, che di esercizio;

gli interventi, riferiti alle migliori tecnologie disponibili, orientati a riequilibrare gli

eventuali impatti indotti sull'ambiente.

- qualificare il flusso quali-quantitativo dei materiali afferenti all'impianto attuale e di progetto, con particolare riguardo alla provenienza ed alla destinazione delle diverse tipologie di rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto.
- valutare gli eventuali possibili malfunzionamenti dei sistemi e/o dei processi con possibili ripercussioni di carattere ambientale (rilasci incontrollati di sostanze inquinanti, nocive, tossiche sul suolo, in atmosfera o in corpi idrici, esplosioni e incendi, ecc.), con individuazione in termini quantitativi (quantità, tassi di fuga, durate, ecc.) delle possibili cause di interferenza nei confronti delle componenti ambientali (con la descrizione dei sistemi preventivi e di interventi attivi e/o passivi);
- descrivere le tecnologie per il trattamento dei rifiuti con riferimento alle quantità di sottoprodotti derivanti dal trattamento del rifiuto (per unità di misura), nonché alle quantità di polveri prodotte, e anche ai corrispondenti rischi di sversamento e di inquinamento ambientale;
- dichiarare la conformità delle operazioni di trattamento dei rifiuti, rispetto alle migliori tecnologie disponibili.

per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale occorre definire:

- le emissioni in atmosfera COV, polveri e sostanze inorganiche volatili (NH4, HCl, composti zolfo e azoto come NH3) e le relative condizioni ante operam e post operam; in particolare si dovrà fare riferimento ai controlli periodici operati dagli Organismi competenti e dei relativi risultati;
- le emissioni attuali degli inquinanti (articolati in quelli derivanti dall'impianto e quelli che scaturiscono dal traffico veicolare);
- la stima dell'impatto sulla qualità dell'aria post operam (anche in questo caso tale stima dovrà essere disarticolata tra quella derivante dall'impianto e quella da incremento traffico veicolare e confronto con i limiti prescritti dal DM 60/2002;
- il quadro complessivo della qualità dell'aria ante operam e relativa simulazione, con modelli adequati, della situazione generale post operam;
- l'analisi del sito in relazione all'assetto idrogeologico, corredato da sondaggi e quant'altro sarà ritenuto necessario (piezometri di controllo qualità delle acque, ecc...);
- l'analisi del clima acustico ante operam, la descrizione delle tecniche di rilevamento e di misurazione ai sensi del DM 16.3.1998, l'individuazione dei recettori sensibili, la stima del clima acustico post operam, con l'utilizzo di idonei modelli di simulazione; in materia di inquinamento acustico si farà riferimento a:

D.P.C.M. 1° marzo 1991 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e

nell'ambiente esterno;

✓ legge quadro 26 ottobre 1995, N. 447. Legge quadro sull'inquinamento acustico;



- ✓ D.Lgs 4 settembre 2002, n. 262, attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
- la qualificazione dei sistemi di monitoraggio ambientale;
- una valutazione, in relazione al parere formulato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sull'impatto paesaggistico con riguardo:
 - agli strumenti di pianificazione paesaggistica e agli obiettivi da essi perseguiti;
 - al sistema dei vincoli esistenti nell'area di riferimento;
 - ai valori e risorse presenti nel paesaggio e che caratterizzano a il territorio;
 - alle volumetrie ed all'immagine dell'impianto rispetto al paesaggio circostante;
 - alle opere di mitigazione atte a facilitare l'inserimento dell'impianto nel paesaggio circostante.

RITENUTO di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 del DPCM 27 dicembre 1988;

SI DISPONE

il pronunciamento interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al progetto di realizzazione delle varianti sostanziali e di aumento della capacità di stoccaggio e trattamento rifiuti dell'impianto RTN di Paderno Dugnano presentato dalla Società Eureco, con sede in Via Mazzini 101 - 20037 Paderno Dugnano (Mi);

Il presente provvedimento sarà comunicato al Ministero per i beni e le attività culturali ed alla Regione Lombardia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A./V.A.S., sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Direttore Generale Ing. Bruno Agricola